


I.MA.TEC.
HONEYCOMB & DERIVATI
A Group Gazechim Company



CONDIZIONI GENERALI DI **ACQUISTO**

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito indicate con "CGA") si applicano a tutti i contratti e/o ordini (di seguito indicati con "Ordini") gestiti dalla società Imatec (di seguito indicate con "Imatec"), che riguardino l'acquisto o il noleggio di beni (di seguito indicati con "Prodotti") e/o l'esecuzione di servizi (di seguito indicati con "Servizi") presso fornitori e/o prestatori di servizi (di seguito indicati con "Fornitori"). L'ordine e/o il contratto emesso da Imatec e inviato al Fornitore include in particolare una descrizione dei Prodotti da fornire e/o dei Servizi da realizzare.

Le "Specifiche" indicano qualsiasi documento, senza che tale elenco sia limitativo, come per esempio gara d'appalto, capitolato d'appalto, specifiche tecniche, nell'ultima versione trasmessa da Imatec, esprime le esigenze di Imatec e i requisiti di qualità e di risultato che il Fornitore deve rispettare e fungente da base per l'emissione dell'Ordine. Esse sono ritenute accettate senza riserva dal Fornitore al momento dell'Ordine.

1.2 Le presenti CGA sono applicabili dal momento dell'accettazione dell'Ordine nelle condizioni definite dall'articolo 2. In mancanza del rifiuto dell'Ordine entro quattro (4) giorni da parte del Fornitore, l'Ordine sarà considerato accettato.

1.3 Imatec si riserva il diritto di modificare le presenti CGA e dovrà darne notifica al Fornitore per iscritto entro un termine temporale ragionevole.

ARTICOLO 2: ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI

2.1 L'accettazione degli Ordini o la possibilità per il Fornitore di iniziare a eseguire l'Ordine o fornire i Servizi o i Prodotti ordinati implica il riconoscimento e l'accettazione delle CGA.

2.2 Le condizioni di acquisto di Imatec comprendono le CGA, le condizioni particolari menzionate sull'Ordine e le Specifiche.

ARTICOLO 3: FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3.1 I prezzi determinati da Imatec per gli Ordini sono definitivi e non rivedibili, salvo altrimenti convenuto per iscritto tra le parti. Nessuna maggiorazione di prezzo verrà accettata salvo previo accordo scritto di Imatec prima di qualsiasi consegna.

3.2 L'Incoterm applicabile per l'acquisto dei Prodotti con Imatec è DAP (Incoterms 2020) a prescindere dalla modalità di trasporto utilizzata e salvo accordo contrario tra le parti.

3.3 Le fatture indirizzate dal Fornitore a Imatec dovranno essere emesse a nome di Imatec e inviate all'indirizzo riportato sull'Ordine. Ogni fattura deve includere il numero di riferimento dell'Ordine. In caso di consegna simultanea di vari Ordini, sarà fondamentale emettere fatture separate per ciascun Ordine.

3.4 Imatec ha il diritto di sospendere l'obbligo di pagamento verso il Fornitore in caso di mancato rispetto delle esigenze menzionate nell'Ordine o convenute altrimenti per quanto riguarda i dati di fatturazione, le dichiarazioni di spedizione e i packing list, così come nel caso in cui i documenti non siano interamente completati con tutte le informazioni necessarie.

3.5 Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine indicato nell'Ordine.

Eventuali ritardi di pagamento da parte di Imatec saranno oggetto, dopo la messa in mora preventiva, di pari per ritardo, a partire dalla scadenza, pari a un tasso di interesse fissato a tre (3) volte il tasso di interesse legale, oltre a un risarcimento forfettario per le spese di recupero di quaranta (40) euro.

3.6 Salvo altrimenti convenuto per iscritto dalle parti, Imatec rifiuta qualsiasi clausola di riserva di proprietà dei Prodotti oggetto dell'Ordine, essendo le regole applicabili ai diritti di proprietà sui Prodotti e Servizi definite nell'Articolo 11 delle CGA.

ARTICOLO 4: RITARDO DI CONSEGNA E DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

4.1 I termini previsti per la consegna dei Prodotti e/o la realizzazione dei Servizi sono imperativi e dovranno essere rispettati in modo rigoroso. Tali termini costituiscono una condizione fondamentale dell'Ordine. Gli Ordini non eseguiti entro i termini fissati potranno essere annullati senza risarcimento a discrezione di Imatec, con semplice avviso inviato per posta elettronica

o posta ordinaria, senza considerare eventuali danni che Imatec sarebbe tenuta a rivendicare.

4.2 Nonostante la disposizione precedente, il Fornitore è tenuto a informare immediatamente Imatec di un eventuale ritardo o previsione di ritardo nell'esecuzione dell'Ordine.

4.3 Consegne parziali e/o anticipate saranno accettate solo dopo il previo accordo scritto di Imatec. I Prodotti oggetto di una consegna parziale e/o consegnati prima dei termini fissati e senza previo accordo di Imatec potranno essere restituiti a spese del Fornitore.

4.4 Le consegne dovranno essere effettuate presso il luogo indicato nell'Ordine.

4.5 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti o nell'esecuzione dei Servizi, Imatec sarà autorizzata a fatturare al Fornitore una penale pari all'1% dell'importo dell'Ordine per ogni giorno di ritardo, nel limite del 20%.

4.6 Il pagamento della sanzione summenzionata non solleva in nessun caso il Fornitore dagli obblighi contrattuali.

4.7 Oltre all'applicazione delle sanzioni, Imatec potrà esigere il rimborso dei danni derivanti dal ritardo e/o dalla risoluzione dell'Ordine.

4.8 Imatec potrà compensare tutto o parte delle sanzioni e/o dei danni derivanti dal ritardo con l'importo delle fatture dovute al Fornitore da parte della società Imatec.

ARTICOLO 5: RICEZIONE DEI PRODOTTI

5.1 Salvo stipula contraria o notifica scritta del Fornitore, la ricezione avviene presso la sede di ricezione indicata nell'Ordine (anche se il Prodotto è fatturato "franco fabbrica fornitore") durante gli orari e i giorni di apertura della sede di ricezione. Nessun Prodotto verrà accettato al di fuori di tali orari e giorni.

5.2 Al momento della consegna dei Prodotti, Imatec o il suo cliente procede alla verifica del/dei collo/i o delle quantità stimate con riferimento alla bolla di consegna del Fornitore. Tale documento, che deve accompagnare il Prodotto riporterà, inoltre, il numero di Ordine, il numero di lotto e la descrizione dei Prodotti.

Il numero di riferimento riportato su tale documento verrà richiamato sulla fattura corrispondente. In assenza di tale documento solo la quantità riconosciuta da Imatec verrà presa in considerazione al momento del pagamento delle fatture, salvo che Imatec, o suo cliente, non abbia preferito rifiutare la consegna.

5.3 I Prodotti consegnati o i Servizi eseguiti devono essere assolutamente conformi ai termini dell'Ordine.

Imatec si riserva il diritto di effettuare controlli della qualità, entro 30 giorni dalla consegna.

5.4 Poiché la firma o il timbro di scarico sulle bolle di consegna non possono essere considerati un accordo e un'accettazione definitiva da parte di Imatec e/o del suo cliente, l'accettazione qualitativa e quantitativa da parte di Imatec dei Prodotti consegnati sarà definitiva solo dopo la verifica e il controllo presso la sede di ricezione dei Prodotti da parte di Imatec, o del suo cliente.

5.5 Se i Prodotti consegnati non sono conformi alle Specifiche oppure sono danneggiati, Imatec potrà, a sua discrezione, (i) restituirli al Fornitore a spese e rischi di quest'ultimo, lasciando a carico del Fornitore l'invio a Imatec, o al suo cliente, di una consegna conforme nei tempi stabiliti con Imatec, oppure (ii) esigere dal Fornitore che recuperi detti Prodotti, a sue spese, entro 30 giorni, in caso contrario Imatec e/o il suo cliente saranno autorizzati a distruggere tali Prodotti senza che nessuna somma o indennità sia dovuta al Fornitore, oppure (iii) accettare l'Ordine non conforme applicando una riduzione di prezzo da convenirsi previamente con il Fornitore, oppure (iv) annullare l'Ordine mediante l'invio di una lettera raccomandata al Fornitore, e ciò senza indennizzo a carico di Imatec e (v) riservarsi il diritto di esigere penali di mora suscettibili di essere fatturate a Imatec e/o ai suoi clienti dai loro stessi clienti, in ragione della mancata conformità.

ARTICOLO 6: ESECUZIONE E RICEZIONE DEI SERVIZI

6.1 Quando l'Ordine comprende installazione, montaggio, assemblaggio, messa in servizio di attrezzature o qualsiasi altro Servizio, l'esecuzione da parte del Fornitore avverrà interamente sotto la responsabilità del Fornitore, anche nel caso in cui questi abbia affidato la realizzazione di tali Servizi a terzi, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 14 di seguito.

6.2 Il Fornitore si impegna a eseguire tali Servizi in conformità con l'Ordine, le CGA e le Specifiche fornite da Imatec. Il Fornitore implementerà o farà implementare tutte le misure utili, in conformità con le disposizioni e le prescrizioni legali in vigore nel luogo in cui si effettueranno i Servizi.

Il Fornitore risponde per eventuali danni causati a persone e cose derivanti dai suoi Servizi.

6.3 Imatec si riserva il diritto di effettuare eventuali controlli sullo stato dell'esecuzione dei Servizi prima del completamento (di seguito l'«Accettazione»).

6.4 Imatec si riserva il diritto di rifiutare i Servizi (i) in caso di non conformità materiale dei servizi rispetto all'Ordine e/o alle Specifiche, oppure (ii) in caso di mancato rispetto del termine di esecuzione previsto nell'Ordine.

6.5 Il Fornitore risponde nei confronti di Imatec di eventuali danni diretti e indiretti causati a persone e cose derivanti dall'esecuzione non conforme dei Servizi, e di fatto causati dal Fornitore, dai suoi dipendenti o da terzi impiegati per l'esecuzione dei Servizi per conto di Imatec.

6.6 Previa notifica entro un termine ragionevole, Imatec ha facoltà di procedere a un controllo presso la sede del Fornitore durante i giorni e gli orari lavorativi di quest'ultimo. Nell'ambito di un controllo, Imatec è autorizzata, tra l'altro, a verificare la conformità dei Prodotti e/o dei Servizi realizzati o in corso di realizzazione da parte del Fornitore. Qualora dai risultati del controllo emerga che il Fornitore non rispetti gli standard di qualità precedentemente definiti, il Fornitore si impegna a mettere in atto quanto prima tutte le misure necessarie per raggiungere detti livelli e requisiti di qualità. Negli altri casi, il Fornitore si impegna a compiere le azioni eventualmente decise dalle Parti al termine del controllo nei termini e alle condizioni concordate tra le stesse.

ARTICOLO 7: TRASPORTI, SPEDIZIONI E IMBALLAGGI

7.1 Salvo altrimenti stipulato, il Fornitore rimane responsabile nei confronti di Imatec dello stato dei Prodotti ordinati oltre a tutti i danni causati dagli stessi. Il Fornitore deve prevedere un imballaggio conforme alle Specifiche oppure, in assenza di Specifiche, un imballaggio adatto alla modalità di trasporto al fine di assicurare la protezione dei Prodotti, nonché alla regolamentazione dei paesi di transito e del paese di consegna.

7.2 I Prodotti spediti dovranno essere accompagnati dalle fatture, dai certificati e dai documenti previsti dalla legislazione del paese in cui saranno consegnati, oltre a quelli riportati nell'Ordine e/o nelle Specifiche.

ARTICOLO 8: GARANZIE

8.1 Il Fornitore garantisce che tutti i Prodotti consegnati o i Servizi eseguiti siano adatti all'uso previsto, uso indicato o derivante dalla natura dei Prodotti o dei Servizi.

8.2 Il Fornitore garantisce inoltre che (i) i Prodotti sono di buona qualità, sono fabbricati ed eseguiti in conformità con le regole del settore e le norme ufficiali, e che tali Prodotti e Servizi sono esenti da qualsiasi difetto di progettazione o esecuzione, (ii) i Prodotti sono esenti da difetti nei confronti di terzi, (iii) i Prodotti sono conformi alle Specifiche e alle caratteristiche richieste da Imatec, (iv) i Prodotti e/o i Servizi rispettano la legge in vigore e/o le regole e/o le esigenze imposte in particolare in materia di qualità, di salute e di sicurezza, sia nel paese di consegna sia in quello di destinazione.

Relativamente a tale garanzia, il Fornitore si impegna a sostituire immediatamente il Prodotto o Servizio mancante oppure a renderlo conforme all'uso previsto, senza nessuna spesa per Imatec.

8.3 Il Fornitore offre, senza spese supplementari, una garanzia di assistenza tecnica per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione da parte di Imatec dei Prodotti o Servizi, salvo specifica contraria di Imatec al momento dell'Ordine. Durante tale periodo, il Fornitore si impegna a porre rimedio completo a tutte le anomalie che inducono un mancato rispetto delle Specifiche o dell'Ordine, oltre a eventuale errore, malfunzionamento, vizio apparente o qualsiasi funzionamento difettoso che si manifesti durante tale periodo.

In caso di vizio nascosto e al termine della garanzia tecnica di dodici mesi, potrà essere applicata la garanzia legale per eventuali vizi nascosti.

8.4 Il Fornitore tiene indenne Imatec da eventuali conseguenze di azioni promosse da terzi suscettibili di rivendicare diritti di proprietà industriale o intellettuale sui Prodotti consegnati o a titolo dei Servizi eseguiti.

8.5 Il Fornitore si impegna a non effettuare alcuna modifica suscettibile di alterare la qualità dei Prodotti (metodo di produzione, formulazione, sito di produzione, origine del Prodotto, specifiche, ecc.) senza previo accordo scritto di Imatec.

ARTICOLO 9: RESPONSABILITÀ - COPERTURA ASSICURATIVA

9.1 Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno subito da Imatec e/o dai suoi clienti derivante direttamente o indirettamente da un'inadempienza ai propri obblighi e/o conseguente ad azioni od omissioni da parte sua, del suo personale o di terzi a cui si sia affidato.

9.2 Il Fornitore si impegna a sottoscrivere presso una compagnia assicurativa notoriamente solvibile una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per un importo minimo di 5.000.000 euro, a copertura di eventuali danni suscettibili di interessare Imatec in caso di inottemperanza del Fornitore ai propri obblighi, di negligenza e/od omissioni da parte sua o dei suoi dipendenti o di terzi cui possa aver fatto ricorso. Il Fornitore si impegna a (i) far aggiungere Imatec come assicurato aggiuntivo su detta polizza assicurativa e (ii) notificare a Imatec eventuali modifiche o la risoluzione di detta polizza assicurativa, con 30 giorni di preavviso. Su richiesta di Imatec, il Fornitore fornirà, a sue spese, il giustificativo della sottoscrizione di tale polizza assicurativa.

ARTICOLO 10: RICHIAMO

10.1 Qualora il Fornitore rilevi un difetto nei Prodotti o nei Servizi forniti, è tenuto a informare immediatamente Imatec.

10.2 Le parti si confronteranno subito sulle misure da intraprendere in ragione delle circostanze. Le misure da intraprendere in particolare includono l'interruzione delle consegne, l'arresto della produzione dei Prodotti, il blocco delle riserve di Prodotti (presso i clienti di Imatec o meno) e/o un richiamo dei Prodotti. Solo Imatec è autorizzata a prendere la decisione di adottare tali misure, di decidere quali misure applicare e secondo quali modalità. Il Fornitore sarà tenuto a collaborare, nella misura del possibile, all'implementazione di tali misure e a sostenere i costi di cui è responsabile.

10.3 Il Fornitore è tenuto a conservare in maniera riservata qualsiasi informazione relativa alle misure effettive o eventuali.

ARTICOLO 11: DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1 Tutti i disegni, le Specifiche e gli altri documenti tecnici o le informazioni forniti da Imatec resteranno di proprietà della medesima e il Fornitore si impegna a non divulgarli a terzi, né a utilizzarli per finalità diverse da quelle dell'Ordine di Imatec senza la previa autorizzazione scritta di quest'ultima.

11.2 La proprietà materiale dei Prodotti acquistati o delle creazioni e/o dei beni derivati dai Servizi viene trasferita al momento dell'accettazione da parte di Imatec.

11.3 Il Fornitore accetta di risarcire Imatec e i suoi clienti per eventuali danni suscettibili di derivare da un'azione di contraffazione avanzata da una parte terza coinvolta nella vendita o nell'utilizzo dei Prodotti, delle creazioni e/o dei beni derivati dai Servizi.

11.4 Nel caso in cui un Ordine riguardi un'opera suscettibile di essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale, creata specificatamente per le esigenze di Imatec e/o dei suoi clienti, l'accettazione dell'Ordine implica la cessione a favore di Imatec di tutti i diritti di proprietà intellettuale sull'opera oggetto dell'Ordine. A tal fine il Fornitore cede a Imatec i diritti di riproduzione, adattamento, sfruttamento e rappresentazione sull'opera specificatamente creata. Tale cessione, rilasciata in via esclusiva, deve essere intesa per tutti i paesi, tutti gli ambiti e produrrà i suoi effetti per tutta la durata di protezione dei diritti come previsto dalla legislazione vigente sulla proprietà intellettuale. Il costo di tale cessione di diritti è incluso in modo forfettario e definitivo nel prezzo dell'Ordine.

ARTICOLO 12: FORZA MAGGIORE

In caso di evento imprevedibile, incontrollabile ed esterno alla parte che subisce tale evento, l'esecuzione dell'Ordine verrà sospesa completamente o parzialmente per il periodo di tempo necessario, senza che le parti siano reciprocamente tenute ad alcune risarcimento. Qualora tale evento perduri per oltre 14 giorni, l'altra parte avrà il diritto di rinunciare all'Ordine mediante notifica scritta con effetto immediato e senza intervento giudiziario, senza legittimare alcun risarcimento.

ARTICOLO 13: RISERVATEZZA

13.1 Il Fornitore si impegna a mantenere riservate le informazioni e a non divulgare, per un periodo di dieci anni, tutte le informazioni tecniche, commerciali o scientifiche relative all'Ordine di Imatec di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine.

13.2 Il Fornitore utilizzerà qualsiasi dato o informazione orale o scritta ottenuta da Imatec esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini. Tutti questi dati o informazioni rimangono la proprietà di Imatec; se richiesto da Imatec, dovranno essere immediatamente restituite o distrutte, anche tutte le copie realizzate esistenti in forma cartacea.

13.3 Il Fornitore non potrà mai, senza l'accordo scritto di Imatec, indicare il nome di quest'ultima nei suoi elenchi di referenze, né utilizzare uno dei suoi marchi, né fare riferimento all'esistenza di un accordo con Imatec.

ARTICOLO 14: SUBFORNITURA E CESSIONE

14.1 Il Fornitore non potrà trasferire, né subappaltare i diritti e gli obblighi derivanti dall'Ordine senza previa autorizzazione scritta di Imatec.

In caso di accordo di Imatec per il subappalto di tutto o di parte dell'Ordine, il Fornitore rimane responsabile solo nei confronti di Imatec della fornitura dei Prodotti e dei Servizi, e si impegna a verificare il rispetto da parte del subappaltatore delle presenti CGA e di qualsiasi altro documento applicabile al subappalto.

14.2 Imatec potrà liberamente trasferire i diritti e gli obblighi dell'Ordine a qualsiasi società Imatec del gruppo Gazechim.

ARTICOLO 15: RISOLUZIONE - ANNULLAMENTO

15.1 Una parte avrà facoltà in ogni momento di porre termine a un Ordine in caso di inadempienza dell'altra a uno qualsiasi dei suoi obblighi dieci giorni dopo un'ingiunzione rimasta infruttuosa, spedita tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o simile, o mediante lettera consegnata da un corriere, o qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi per tre o più volte in un periodo di dodici (12) mesi consecutivi, ferma restando la possibilità per la parte lesa di chiedere a quella inadempiente il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

15.2 Imatec avrà facoltà di porre termine a un Ordine, immediatamente e senza preavviso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera recapitata con corriere, in caso di (i) ritardo, o di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza o del regolamento interno dello stabilimento di Imatec all'interno del quale verrebbe effettuato, se del caso, detto Ordine; (ii) cessazione da parte del Fornitore della propria attività o di concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione dei beni avviata nei suoi confronti, con riserva del rispetto delle disposizioni legali; (iii) più di due casi di inottemperanza da parte del Fornitore verso i propri obblighi o (iv) cambio di controllo del Fornitore a vantaggio di un concorrente diretto di Imatec.

15.3 Imatec potrà annullare ogni Ordine, immediatamente e senza preavviso per circostanze indipendenti dalla sua volontà, incluso in caso di annullamento di un ordine da parte dei propri clienti. In tale evenienza Imatec pagherà al Fornitore le somme corrispondenti alle spese sostenute e non annullabili o allocabili a un altro progetto. Il Fornitore cercherà in ogni modo di limitare l'importo di tali costi. Nessuna altra somma, né sanzione sarà dovuta da Imatec a favore del Fornitore.

ARTICOLO 16: LAVORO NERO E MINORILE

16.1 Il Fornitore si impegna a non ricorrere al lavoro nero e a rispettare le leggi e le regolamentazioni applicabili in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'età minima legale per l'accesso al lavoro, e pertanto a non impiegare alcun soggetto che non abbia raggiunto l'età minima legale per lavorare.

16.2 Il Fornitore si impegna a rispettare i versamenti contributivi. Il Fornitore si fa garante del rispetto di tali regole per tutti i terzi che possano intervenire per suo conto; inoltre, si impegna a rimborsare a Imatec qualsiasi costo diretto o indiretto che possa sostenere a causa del mancato rispetto della regolamentazione in vigore, nonostante il fatto che un'eventuale infrazione a tale obbligo sia causa di risoluzione di diritto dell'Ordine, i diritti essendo anche interamente riservati per richiedere eventuali danni a compensazione della perdita che Imatec potrebbe subire.

ARTICOLO 17: INDIPENDENZA DELLE CLAUSOLE

Qualora una delle clausole delle presenti CGA venga dichiarata nulla o inapplicabile per decisione in via definitiva, le altre clausole delle presenti condizioni rimangono in vigore e non saranno influenzate da tale decisione.

ARTICOLO 18: RINUNCIA

Il fatto che una delle parti non rivendichi in un momento dato una qualsiasi disposizione delle presenti CGA, non può essere interpretato come valida rinuncia a rivendicare successivamente una qualsiasi delle presenti disposizioni.

ARTICOLO 19: DATI PERSONALI

Nell'ambito del rapporto determinato secondo le presenti CGA, ciascuna parte è autorizzata ad aver accesso e utilizzare i dati personali di dipendenti, subappaltatori, clienti o fornitori (i "Soggetti interessati") dell'altra parte (qui di seguito, i "Dati personali"). I Dati personali sono utilizzati per consentire l'efficace funzionamento del rapporto commerciale. La durata di conservazione di tali dati deve essere strettamente limitata alla realizzazione degli obiettivi menzionati qui sopra. I Dati personali, forniti o raccolti da una parte, devono essere utilizzati secondo le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("RGPD"). Conformemente al RGPD, i Soggetti interessati beneficiano dei seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione e aggiornamento. In determinate condizioni, i Soggetti interessati possono disporre del diritto di portabilità e di limitazione del trattamento. Al fine di esercitare tali diritti, il Cliente può contattare Imatec all'indirizzo seguente: contactGPR@gazechim.com.

Qualora dopo aver contattato Imatec, il Fornitore ritenga che i suoi diritti informatici e le sue libertà non vengano rispettati, potrà inviare un reclamo all'autorità di controllo interessata.

ARTICOLO 20: LOTTA ALLA CORRUZIONE

Ciascuna parte farà in modo che i dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori, subappaltatori e qualsiasi altro individuo che fornisca servizi per la stessa o per suo conto, eseguano tale azione nel rispetto di tutte le leggi, gli statuti, le norme e i codici applicabili in materia di lotta alla corruzione, inclusi il "US Foreign Corrupt Practices Act 1977", la legge francese Sapin II e il "UK Bribery Act 2010".

ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE

21.1 Si esclude espressamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni.

21.2 Per l'interpretazione e l'esecuzione delle presenti CGA e, salvo quanto diversamente pattuito, agli Ordini, si applica la legge del paese della sede legale dell'ente che effettua l'Ordine. In caso di controversie derivanti dagli Ordini e dall'interpretazione delle presenti CGA, il tribunale del domicilio dell'organizzazione che inoltra l'Ordine sarà il solo competente, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione designata dal Fornitore.



GROUPE GAZECHIM

15, rue Henri Brisson — B.P. 405 — 34504 BÉZIERS Cedex — France
Tél. : +33 (0)4 67 49 55 00 — Fax : +33 (0)4 67 49 55 49

contact@gazechim.com

www.gazechim.com